

tura, della forestazione e delle attività di pesca sostenibili e di qualità, dell'ecoturismo, della divulgazione e dell'educazione ambientale a favore delle aree protette comprese nei grandi sistemi territoriali dell'arco alpino, del bacino padano-veneto, dell'Appennino, delle aree costiere e delle isole minori;

a completare, entro il corrente anno 2002, l'*iter* istitutivo dei nuovi parchi nazionali della Val d'Agri e dell'Alta Murgia;

ad accelerare la realizzazione e l'approvazione, d'intesa con le regioni, della Carta della natura e del Piano nazionale della biodiversità;

a effettuare il previsto trasferimento agli enti parco nazionali ed alle regioni della gestione delle riserve naturali dello Stato comprese all'interno dei loro territori;

ad aggiornare le normative esistenti per favorire il rafforzamento dell'autonomia e della responsabilità gestionale degli enti parco nazionali attraverso il superamento per quanto concerne le loro modalità di funzionamento amministrativo, dell'aggancio alla legge n. 70 del 1975;

a garantire, attraverso le necessarie modifiche delle normative esistenti, la partecipazione effettiva alla predisposizione ed alla gestione degli strumenti di pianificazione e di programmazione dei parchi nazionali dei principali portatori di interessi economici e sociali ed in particolare degli agricoltori e dei pescatori che operano nelle zone interessate dalle aree protette.

9/1798/1. Bandoli.

La Camera,

premesso che:

fra le materie oggetto della delega rientra la « gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati » e fra i principi e criteri direttivi della delega si prevede la « semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, delle procedure

relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale », nonché « forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti per l'utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati »;

in attesa di una revisione complessiva della normativa attraverso l'esercizio della delega, nel disegno di legge in esame, precisamente all'articolo 7, si prevedono modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, recante attuazione della normativa comunitaria in materia di rifiuti,

impegna il Governo

a migliorare, semplificare e razionalizzare, in tale sede, la normativa del settore dei rifiuti con riferimento al settore dell'artigianato e della piccola impresa, prevedendo in particolare:

a) la possibilità di utilizzare a fini energetici, nel luogo di produzione, gli scarti di lavorazione del legno vergine;

b) lo snellimento delle procedure per quanto riguarda la tenuta del registro di carico e scarico, l'iscrizione all'albo degli smaltitori e la comunicazione di inizio attività per le operazioni di recupero dei rifiuti.

9/1798/2. Reduzzi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame, nel dettare principi e criteri specifici per l'esercizio della delega nei settori di intervento, prevede l'introduzione di aggiustamenti correttivi all'istituto della tariffa sui rifiuti urbani;

è necessario razionalizzare l'intero sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani al fine di assicurare

un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di assicurare la commisurazione della tariffa sui rifiuti urbani alla effettiva e reale produzione di rifiuti.

9/1798/3. Guido Dussin, Parolo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame, detta principi e criteri specifici per l'esercizio della delega nei settori della gestione dei rifiuti e delle risorse idriche;

la disciplina di tali settori si intreccia con la disciplina della gestione delle reti e dell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale,

impegna il Governo

nell'ambito dell'espletamento della delega per l'emanazione dei decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei settori dei rifiuti e delle risorse idriche, a tener conto della normativa nazionale vigente sui servizi pubblici locali.

9/1798/4. Parolo, Guido Dussin.

La Camera,

nell'esaminare il disegno di legge n. 1798 su «Delega del Governo per il riordino e il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale» rileva come il monitoraggio e la conoscenza del territorio e dei suoi problemi sia non omogenea e in molti casi insufficiente,

impegna il Governo a:

completare in tempi rapidi la carta geologica nazionale quale strumento necessario e indispensabile per intervenire sulle molte aree a rischio di dissesto;

rafforzare il servizio geologico nazionale e i servizi tecnici al fine di superare le carenze finora rilevate.

9/1798/5. Raffaella Mariani, Bandoli, Vigni, Piglionica, Vianello, Zuino, Abbonanzieri, Dameri, Chianale, Sandri.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1798;

considerato che si propongono modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999;

rilevato che l'articolo 38 del citato decreto legislativo disciplina le competenze dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici);

impegna il Governo

a garantire che, nell'ambito dell'APAT, i singoli servizi tecnici mantengano la propria unitarietà, identità ed autonomia scientifica e funzionale, con particolare riferimento al Servizio geologico nazionale.

9/1798/6. Stradella.

La Camera,

esaminato l'atto Camera n. 1798, concernente «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale»,

impegna il Governo

ad intervenire, nell'ambito della legislazione riguardante il funzionamento degli enti parchi nazionali, per introdurre l'equiparazione dei presidenti dei parchi e

dei componenti dei consigli direttivi degli stessi delle indennità e dei benefici di cui agli articoli 79, 80 e 81 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, rispettivamente ai presidenti delle province e dei rispettivi consiglieri.

9/1798/7. Coronella, Tagliatela.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1798;

impegna il Governo

a garantire che in alternativa all'affidamento del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale ad un unico gestore, i comuni e le province ricadenti nel medesimo ambito possano assicurare la gestione integrata del servizio idrico con una pluralità di soggetti gestori scelti per singoli sub-ambiti o specifiche aree territoriali dell'ambito, mediante gare effettuate secondo le procedure e le modalità previste dal decreto ministeriale 22 novembre 2001 e nel rispetto delle norme e dei principi del Trattato dell'Unione europea;

ad adottare ogni possibile iniziativa affinché i comuni e le province che provvedono alla gestione integrata del servizio idrico mediante una pluralità di soggetti gestori costituiscano soggetti di diritto privato cui affidare il compito del coordina-

mento del servizio oppure attribuiscano tale compito ad uno dei gestori o soggetti privati esistenti scelti secondo procedura ad evidenza pubblica.

9/1798/8. Brusco.

La Camera,

premesso che;

l'uso dei solventi nell'attività di lavaggio e di verniciatura industriale provoca emissioni di composti organici volatili nell'aria, che sono nocive per la salute pubblica e per le risorse naturali;

le suddette emissioni possono essere evitate o ridotte attraverso l'uso di prodotti di sostituzione meno nocivi, ovvero adottando altre misure tecniche per ridurre le suddette emissioni nell'ambiente;

la legge 12 aprile 1995, n. 146 ha ratificato e dato esecuzione al Protocollo di Ginevra del 18 novembre 1991 sull'uso di vernici ecologiche;

impegna il Governo

a considerare nella stesura dei decreti delegati di cui all'articolo 1 comma 1 lettere *b)* e *g)* la necessità di incentivare le amministrazioni pubbliche all'utilizzo di vernici ecologiche e prevedere anche per acquisti o forniture di materiali verniciati una quota di riferimento per i materiali trattati con vernici ecologiche.

9/1798/9. Armani.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 SETTEMBRE 2002, N. 209, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE, DI CONTRASTO ALL'ELUSIONE FISCALE, DI CREDITI DI IMPOSTA PER LE ASSUNZIONI, DI DETASSAZIONE PER L'AUTOTRASPORTO, DI ADEMPIMENTI PER I CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE E DI IMPOSTA DI BOLLO (3185)

(A.C. 3185 – Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premessi che:

il provvedimento dispone una revoca parziale della *Dual income tax* (Dit), un'agevolazione economica che garantisce la tassazione differenziata della parte di reddito d'impresa corrispondente alla remunerazione ordinaria del capitale investito;

in particolare la revoca decorre dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002;

la disposizione risulta fortemente lesiva dei diritti del contribuente così come regolamentati dall'apposito Statuto;

vengono, infatti, violati due dei principi fondamentali inerenti al rapporto tra cittadino e fisco e che proprio nello Statuto dei diritti del contribuente hanno trovato la loro regolamentazione;

in particolare vengono violati il divieto della retroattività delle disposizioni tributarie e il principio della buona fede;

il provvedimento infatti disponendo la soppressione retroattiva di agevolazioni economiche, pur non investendo l'intero periodo d'imposta, si configura come pesante violazione del « patto » esistente tra

lo Stato e i contribuenti, fondato su diritti acquisiti e certezze legislative, non assoggettabili al libero arbitrio del momento;

la violazione del divieto di retroattività si configura quindi come *vulnus* di principi fondamentali dell'ordinamento, in assenza dei quali cade la fiducia dei contribuenti e, in particolare, di quegli operatori economici che si trovano ad agire nel contesto nazionale;

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge di conversione n. 3185.

n. 1. Pinza, Boccia, Stradiotto, Santagata, Lettieri, Frigato, Bottino.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 1, comma 1, del testo del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, si dispone la revoca, sia pure parziale, di alcune agevolazioni tributarie, « in deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 », ossia alle disposizioni contenute nel cosiddetto « Statuto del contribuente »;

tale deroga non fa riferimento a singole disposizioni dello Statuto del contribuente, ma viene disposta, nel decreto-legge in esame, genericamente per tutte le disposizioni;

vengono in particolare derogati i principi relativi al divieto della retroattività delle norme fiscali, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, ed alla buona fede, di cui all'articolo 10, comma 1, della medesima legge;

la soppressione retroattiva di disposizioni agevolative diventa incoerente anche e soprattutto con il principio di buona fede: l'impresa che aveva programmato la propria attività ed il proprio bilancio facendo affidamento sulle agevo-

lazioni ora revocate, aveva sottoscritto una sorta di patto con lo Stato il quale ora viene meno a quel medesimo patto;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione n. 3185.

n. 2. Violante, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Iniziative del Governo a favore della scuola pubblica)

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha presentato il disegno di legge finanziaria per il 2003 che prevede riduzioni di spesa nel settore della scuola connesse alla riduzione del personale docente e non docente prefigurando un'ulteriore dequalificazione della scuola pubblica —:

quali iniziative il Governo intenda adottare a sostegno dell'istituto della scuola pubblica, sancito dalla Costituzione.
(3-01421)

(1° ottobre 2002)

(Sezione 2 – Realizzazione del « passante di Mestre »)

FRATTA PASINI, FERRO, MILANATO, ZORZATO, ZANETTIN, CAMPA, PANIZ, ORSINI, GHEDINI e PALMA. — *Al Ministro per le politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

la risoluzione dell'annosa questione del « passante di Mestre » ha assunto un'urgenza non più rinviabile;

nel corso dell'incontro di sabato 28 settembre 2002 a Roma, tra i ministri Buttiglione e Lunardi e il commissario

europeo al mercato interno Frits Bolkestein, non sembra si sia arrivati ad una soluzione definitiva del problema;

i ministri Lunardi e Buttiglione alla fine dell'incontro sopra citato hanno ribadito al commissario Bolkestein l'importanza nazionale del « passante di Mestre » avvertendo che lo Stato italiano è determinato a procedere;

le associazioni industriali del Veneto, le unioni delle camere di commercio del Veneto, in altre parole tutte le forze produttive venete, chiedono a gran voce una risposta chiara, precisa nei tempi e nelle modalità, per l'inizio di un'opera la cui assoluta necessità, è da tutti riconosciuta;

gli autotrasportatori aderenti alla Confartigianato veneta, minacciano iniziative clamorose di protesta;

il presidente della regione Veneto, Galan, ha più volte dichiarato che la realizzazione del « passante di Mestre » rappresenta la prima opera fondamentale di cui necessita il nostro sistema Paese;

la gente aspetta da trentadue anni la realizzazione del « passante di Mestre », e oggi non possiamo rischiare di perdere questa possibilità di realizzarlo concretamente —:

quali iniziative il Governo intenda ora assumere per ottenere l'immediato avvio delle procedure necessarie alla effettiva e rapida realizzazione di quest'opera.
(3-01422)

(1° ottobre 2002)

(Sezione 3 – Misure contro la criminalità organizzata ad Afragola)

NESPOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 20 settembre 2002, all'interno della villa comunale di Afragola (NA), dove era in corso di svolgimento l'annuale festa di Alleanza nazionale, si è sviluppato un incendio all'interno della tenda-struttura che ospitava le manifestazioni politiche;

tale atto doloso è stato compiuto nell'orario di chiusura della struttura comunale;

il programma delle manifestazioni politiche ha visto la partecipazione di ministri, sottosegretari, parlamentari europei e nazionali e consiglieri regionali;

il servizio di ordine pubblico predisposto dalle autorità competenti, si è limitato alla sola sorveglianza dell'area in coincidenza della presenza di esponenti del Governo nazionale;

negli ultimi tempi gli esponenti territoriali di Alleanza nazionale, avevano denunciato ricorrenti atti amministrativi illegali assunti dall'amministrazione comunale di Afragola;

il giorno 26 settembre 2002, la redazione del settimanale « Nuova Città », sita in corso De Gasperi ad Afragola, è stata oggetto di un atto vandalico, trasformatosi per le modalità con le quali si è svolto in un atto intimidatorio di stampo cammorristico tendente a condizionare l'attività della testata giornalistica da sempre considerata organo territoriale di Alleanza nazionale;

il settimanale « Nuova Città » da oltre dodici anni è presente in modo costante nell'area a nord di Napoli, essendo distribuito in molti comuni su un territorio abitato da oltre mezzo milione di persone;

il settimanale « Nuova Città », da sempre è impegnato nel sostenere la diffusione della cultura della legalità;

le denunce circostanziate promosse da « Nuova Città » ed i dossier inviati al Prefetto di Napoli, hanno consentito alla direzione distrettuale antimafia di avviare, così come riferito ripetutamente dalla stampa quotidiana, una notevole attività investigativa in ordine « alle cosiddette licenze facili » rilasciate dal comune di Afragola;

il sistema di illegalità diffusa che si è instaurato ad Afragola ha determinato, ad avviso dell'interrogante, un clima favorevole agli atti di violenza indicati, assunti nel tentativo di rappresentare un forte deterrente nei confronti degli esponenti di Alleanza nazionale, impegnati, anche giornalmisticamente, a contestare e denunciare tale sistema —:

se, nel caso in cui dall'indagine condotta dalla direzione distrettuale antimafia dovessero emergere collegamenti tra gli amministratori locali e la criminalità organizzata, non ritenga di sollecitare il prefetto di Napoli ad attivare, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico sugli enti locali, la procedura di scioglimento del consiglio comunale. (3-01427)

(1° ottobre 2002)

(Sezione 4 – Danni provocati dal maltempo nella zona di Oliveto Citra)

BRUSCO e CIRIELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra il 22 e il 23 settembre 2002 il territorio di Oliveto Citra, e più in generale dell'alto-medio Sele, al confine con la provincia di Avellino, è stato interessato da un'ondata straordinaria di maltempo che ha causato lo straripamento dei torrenti Puceglia ed Acque Negrelli, arrecando danni gravissimi, quantificabili in circa 50 milioni di euro;

in particolare, sono state rese inagibili strade comunali e provinciali per smottamenti franosi, sono state allagate case, nonché danneggiate gravemente at-

tività artigianali, commerciali ed industriali (a tale riguardo si segnalano i gravissimi danni subiti da alcune industrie tra cui la « Silaro conserve », la « Orsi e Pedicini », l'« Artes ed Ingegneria », la « Conserve Annalisa »);

sono state altresì gravemente colpite le aziende agricole che rischiano di perdere tutto o porzioni significative del raccolto dell'anno in corso e le aziende zootecniche che hanno subito la perdita di numerosi animali;

inoltre è stato seriamente danneggiato il collettore di depurazione della zona, causando lo sversamento delle acque reflue nel fiume Sele;

in sintonia con la Prefettura di Salerno sono stati prontamente attivati il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) ed il C.O.M. (Centro Operativo Misto) della Protezione Civile e si è provveduto immediatamente a chiedere lo stato di calamità naturale per tutta l'alta valle del Sele;

se il Governo ritenga di dichiarare lo stato di calamità naturale per le zone sopra citate, e in particolare per la zona di Oliveto Citra, e quali interventi urgenti intenda adottare, anche di tipo economico, per garantire la sicurezza del territorio e dei cittadini e per sostenere gli agricoltori, i commercianti e tutti gli operatori economici delle zone colpite dal nubifragio.
(3-01423)

(1° ottobre 2002)

(Sezione 5 – Dichiarazioni processuali rese dall'onorevole Previti)

RUZZANTE, INNOCENTI, MONTECCHI, NICOLA ROSSI, BENVENUTO, CENAMO, COLUCCINI, FLUVI, GALEAZZI, GRANDI, NANNICINI e TOLOTTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

stanti le dichiarazioni rilasciate in sede processuale dall'onorevole Cesare

Previti, lo stesso avrebbe messo in atto, anche durante il suo incarico di Ministro della difesa, una lunga serie di azioni volte a sottrarre risorse finanziarie — frutto della sua attività professionale — all'imposizione fiscale o ad aggirare la normativa in materia di circolazione dei capitali, comportamenti che, secondo l'opinione di un altro autorevole esponente della attuale maggioranza, l'onorevole Carlo Taormina, sarebbero perfettamente in linea con quello di un grande numero di contribuenti;

la gran parte dei cittadini e contribuenti, non trovandosi nella condizione di potersi sottrarre neanche parzialmente all'imposizione fiscale e non ricoprendo alcun incarico pubblico, non può non provare sconcerto per tali ammissioni —:

quali siano le iniziative assunte dall'amministrazione finanziaria al riguardo, e più in generale sul tema dell'evasione fiscale.
(3-01424)

(1° ottobre 2002)

(Sezione 6 – Sblocco dei finanziamenti della società « Sviluppo Italia » in favore dell'imprenditorialità giovanile)

CAMO e IANNUZZI. — *Al ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 affida a Sviluppo Italia la gestione delle forme di incentivazione che fanno riferimento alle leggi nn. 236 del 1993, 95 del 1995, 608 del 1996, 135 del 1997 e 448 del 1998 e ha unificato i fondi per il finanziamento delle forme di agevolazione dell'imprenditorialità giovanile, previste dalle predette leggi precedentemente distinti in autoimpiego ed autoimprenditorialità;

si tratta di forme di incentivazione sensibilmente diverse tra loro, facenti riferimento a leggi diverse, che anche dal punto di vista degli investimenti iniziali e dell'*iter* da seguire presentano notevoli diversità;

infatti le iniziative imprenditoriali promosse nell'ambito del titolo I, del citato decreto legislativo, devono necessariamente superare una fase F1 (di cosiddetta prima valutazione) ed una fase F2 (di cosiddetta progettazione esecutiva), per il cui superamento è richiesto ai giovani imprenditori di procedere obbligatoriamente ai primi investimenti, così come viene prescritto anche nelle indicazioni che Sviluppo Italia offre come riferimento a coloro che vogliono accedere ai finanziamenti;

ad oggi le imprese che hanno già avviato i programmi di spesa con proprie risorse ed affidamenti bancari per superare la fase F2 sono numerose;

alla fine di tale fase, che dura circa due anni, il progetto è concluso e l'*iter* dovrebbe terminare con la firma del contratto tra l'impresa e Sviluppo Italia al fine di ottenere l'effettiva erogazione degli incentivi che, di fatto, sono stati già autorizzati in fase di progetto;

lo scorso 3 maggio 2002 il dicastero dell'economia e delle finanze ha bloccato qualsiasi ulteriore impegno finanziario da parte di Sviluppo Italia, per cui le imprese che attendono solo la firma del contratto non possono far fronte agli impegni assunti in conseguenza dei primi investimenti;

da ciò il congelamento delle incentivazioni per tutti i progetti di autoimprenditorialità, con un impatto sull'occupazione valutato in oltre mille posti di lavoro;

il Governo, già sollecitato a dare una risposta risolutiva, almeno per i progetti che rispondono al titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000, anche in considerazione del fatto che basterebbe un

impegno di circa 80 milioni di euro a fronte di un impegno pari a circa 1 miliardo di euro per risolvere il problema connesso ai prestiti di onore, fino ad ora non ha dato seguito alle dichiarazioni fatte prima dell'estate —:

se non ritenga di intervenire, subito per sbloccare i progetti che rispondono al titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000, sia in considerazione del limitato impegno finanziario richiesto, sia, soprattutto, in considerazione del fatto che le richieste di finanziamento, presentate e protocollate a partire dal 1996, hanno ricevuto formale approvazione ingenerando negli imprenditori affidamento e determinandoli ad indebitarsi per investire le ingenti somme necessarie all'attuazione della cosiddetta « progettazione esecutiva ».

(3-01425)

(1° ottobre 2002)

(Sezione 7 – Interventi del Governo a favore delle famiglie gravate da aumenti di spesa)

RIZZO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2003 presentato dal Governo si configura come una manovra populista che non assicura né rigore né sviluppo;

sul fronte dell'occupazione e del *welfare* esso dispone il congelamento del *turn-over* nel pubblico impiego ed il clamoroso scippo di risorse per i pensionati al minimo per i quali non vi sarà la preannunciata estensione della platea dei beneficiari dell'aumento a 516 euro al mese, e gli eventuali avanzi di spesa saranno utilizzati per altre finalità;

l'aggravio della fiscalità sulle imprese si scaricherà sui cittadini in termini di aumento delle tariffe per i servizi, di

riduzione delle prestazioni sociali e di aumento dei prezzi al consumo dei prodotti —:

come il Governo intenda soddisfare le aspettative delle famiglie che in cambio di esigue riduzioni fiscali vedranno aumentare le spese per servizi fondamentali

forniti dagli enti locali i quali a loro volta, grazie al ripristino della centralizzazione delle decisioni di spesa da parte del Governo centrale, vedranno fortemente limitata la loro autonomia ed i propri poteri istituzionali.

(3-01426)

(1° ottobre 2002)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 2002, N. 194, RECANTE
MISURE URGENTI PER IL CONTROLLO, LA TRASPARENZA
ED IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA (3138)**

(A.C. 3138 – Sezione 1)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 3138 – Sezione 2)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti degli oneri finanziari previsti nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è comunicato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa, anche al fine dell'applicazione del disposto di cui al comma 7. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione della disposizione di cui al presente comma. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione gli organi interni di revisione e di controllo ». Per la legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti di spesa sono individuati nei rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato, ai sensi della normativa di riferimento.

2. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente

al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative ».

3. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, può disporre, con proprio decreto, sentito in conformità il Consiglio dei Ministri, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali riferiti alle dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, alle spese relative ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, può escludere altre spese dalla predetta limitazione.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con il decreto di cui al medesimo comma, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali previste nei rispettivi bilanci. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è reso indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'ottavo comma le parole: « del precedente articolo 18 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-*quater*, comma 2 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessuno impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel mese di dicembre ».

6. Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre nell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno ».

7. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Nell'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « entro il terzo esercizio finanziario successivo » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'esercizio finanziario successivo ».

8. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono

esclusivamente ai predetti compiti di controllo e di monitoraggio e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ferma la competenza del capo del dipartimento provinciale del predetto Ministero in materia di dotazioni strumentali e logistiche, nonché di rapporti sindacali, le attività di promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e le attività di competenza degli altri dipartimenti del Ministero sono svolte dagli altri uffici delle direzioni provinciali dei servizi vari, che dipendono funzionalmente dai predetti dipartimenti.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3138 – Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, è premesso il seguente:

«01. All'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera *i-ter*), è aggiunta la seguente:

“*i-quater*) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7”;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“6-*bis*. In allegato al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera *i-quater*)” »;

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. All'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea, le parole: “In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la” sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La”;

b) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

“6-*bis*. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti degli oneri finanziari previsti nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. Negli altri casi, il Ministro dell'economia e delle finanze autorizza con proprio decreto, ove possibile, il rifinanziamento dei corrispondenti

capitoli di bilancio attraverso il ricorso ai fondi di riserva di cui agli articoli 7 e 9 della presente legge e riferisce contestualmente al Parlamento ai sensi del comma 7 del presente articolo. Le corrispondenti disposizioni sono efficaci fino alla data di entrata in vigore delle misure correttive conseguentemente adottate ai sensi del comma 7 del presente articolo o dell'articolo 11, comma 3, lettera *i*-quater, della presente legge.

6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma *6-bis*. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze”.

1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato »;

al comma 2, le parole: « dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « dai seguenti » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri con propria relazione. Con apposito atto di indirizzo, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono definiti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Sulla base dell'atto di indirizzo di cui al secondo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e di altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze ed in conformità alle indicazioni contenute nel citato atto di indirizzo, con il medesimo decreto di cui al terzo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere altre spese dalla predetta limitazione. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al secondo ed al terzo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere »;

al comma 5, alla lettera a), le parole: « del precedente articolo 18 » sono sostituite

tuite dalle seguenti: « di cui al terzo comma del precedente articolo 18 ».

(A.C. 3138 – Sezione 4)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

***1. 14.** Russo Spena.

Sopprimerlo.

***1. 28.** Michele Ventura, Agostini, Visco, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Innocenti.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1. – 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Nel corso della gestione del bilancio dello Stato, ove vengano raggiunti i limiti delle autorizzazioni di competenza o di cassa e tale situazione configuri uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa e di minore entrata poste a base delle disposizioni sulla copertura finanziaria delle norme sulle quali è fondata la previsione di bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con decreto dirigenziale, da trasmettere con relazione motivata alle competenti Commissioni permanenti delle due Camere, blocca per trenta giorni non prorogabili, che decorrono dalla data del decreto, ogni atto di gestione contabile sui capitoli interessati e non può dare corso ad alcun prelevamento dai fondi di riserva ».

2. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base anche delle eventuali segnalazioni trasmesse dai Ministri competenti per la spesa, ove ritenga che lo scostamento segnalato con le forme di cui al comma 6-bis non sia riassorbibile nel corso della gestione annuale con interventi amministrativi ma debba essere corretto con modifiche legislative, ne riferisce al Parlamento con propria relazione e promuove le necessarie iniziative legislative ».

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane, gli enti ed organismi pubblici non territoriali, nel rispetto dei propri statuti di autonomia, sono tenuti ad adottare disposizioni organizzative e contabili che consentano di evidenziare scostamenti negli andamenti della spesa rispetto alle previsioni dei rispettivi bilanci, al fine di predisporre i necessari correttivi ».

4. Le disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono adottate dalle regioni, dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dagli organismi ed enti pubblici non territoriali entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La Corte dei conti vigila sull'applicazione del presente comma e riferisce alle Camere, ai consigli regionali, comunali, provinciali e delle città metropolitane ed ai Ministri che vigilano sugli organismi ed enti pubblici non territoriali.

ART. 1-bis. (*Variazioni di bilancio*). – 1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente: « Salvo casi di necessità ed

urgenza, il primo provvedimento recante variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa non può essere trasmesso alle Camere prima del 30 aprile. Ulteriori provvedimenti di variazione alle dotazioni di competenza e di cassa non possono essere trasmessi alle Camere oltre il termine del 31 ottobre ».

****1. 29.** Visco, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Burlando, Vigni, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Abbondanzieri.

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Nel corso della gestione del bilancio dello Stato, ove vengano raggiunti i limiti delle autorizzazioni di competenza o di cassa e tale situazione configuri uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa e di minore entrata poste a base delle disposizioni sulla copertura finanziaria delle norme sulle quali è fondata la previsione di bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con decreto dirigenziale, da trasmettere con relazione motivata alle competenti Commissioni permanenti delle Camere, blocca per trenta giorni non prorogabili, che decorrono dalla data del decreto, ogni atto di gestione contabile sui capitoli interessati e non può dare corso ad alcun prelevamento dai fondi di riserva ».

2. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base anche delle eventuali segnalazioni trasmesse dai Ministri competenti per la spesa, ove ritenga che lo scostamento segnalato con le forme di cui al comma 6-bis non sia riassorbibile nel corso della gestione annuale con interventi amministrativi ma debba essere corretto con modifiche legi-

slative, ne riferisce al Parlamento con propria relazione e promuove le necessarie iniziative legislative ».

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane, gli enti ed organismi pubblici non territoriali, nel rispetto dei propri statuti di autonomia, sono tenuti ad adottare disposizioni organizzative e contabili che consentano di evidenziare scostamenti negli andamenti della spesa rispetto alle previsioni dei rispettivi bilanci, al fine di predisporre i necessari correttivi ».

4. Le disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono adottate dalle regioni, dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dagli organismi ed enti pubblici non territoriali entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La Corte dei conti vigila sull'applicazione del presente comma e riferisce alle Camere, ai consigli regionali, comunali, provinciali e delle città metropolitane ed ai Ministri che vigilano sugli organismi ed enti pubblici non territoriali.

ART. 1-bis. (*Variazioni di bilancio*). - 1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente: « Salvo casi di necessità ed urgenza, il primo provvedimento recante variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa non può essere trasmesso alle Camere prima del 30 aprile. Ulteriori provvedimenti di variazione alle dotazioni di competenza e di cassa non possono essere trasmessi alle Camere oltre il termine del 31 ottobre ».

****1. 177.** Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.